



CITTÀ DI FOLIGNO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI**

Approvato con D.C.C. n. 5 del 29/01/2020



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, la modifica, la trasformazione, la regolarizzazione e la variazione d'uso degli accessi carrabili dalle strade comunali nonché dai tratti di strade provinciali e regionali, ubicate all'interno dei centri abitati del territorio comunale con popolazione inferiore a 10.000,00 abitanti, alle aree o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In tale ambito si applicano anche le disposizioni delle norme di Legge Statali e Regionali.

Art. 2 – definizioni

1. Per "passo o accesso carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. E' considerato accesso carrabile l'utilizzo del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale.
3. Rientrano nella definizione di accesso carrabile anche gli accessi agricoli, accessi a cantieri e temporanei.

Art. 3 – disciplina degli accessi su strade urbane

1. Gli accessi carrabili non potranno interferire o limitare altre componenti della mobilità o aree riservate (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali, impianti di pubblica illuminazione, parcheggi esistenti).
2. Gli accessi carrabili previsti nell'ambito di piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, sia interni ai piani attuativi, sia sulla pubblica via, dovranno essere oggetto di domanda e rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ufficio competente comunale ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 4 – disciplina degli accessi su strade extraurbane

1. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità delle zone di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in



particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – caratteristiche e dimensioni degli accessi carrabili

1. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
2. Gli accessi carrabili ad uso residenziale, in presenza di marciapiede, hanno larghezza minima di ml. 3.00 e massima di ml. 6.50;
Gli accessi carrabili uso residenziale, in assenza di marciapiede, hanno larghezza minima di ml. 3.00 e massima di ml. 12.00;
Gli accessi carrabili al servizio di attività produttive saranno realizzati nel rispetto delle norme dello strumento urbanistico;
3. La larghezza dell'accesso deve comunque essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile;
4. Tra due accessi carrabili contigui, in presenza di marciapiede, deve essere rispettata la distanza minima di ml. 1.60;
5. L'accesso carrabile, in assenza di marciapiede, all'interno dei centri abitati, deve essere arretrato dal confine stradale nella misura minima di ml. 1.50. Da tale disposizione si potrà derogare per impossibilità oggettiva, documentata e asseverata da un tecnico abilitato;
6. L'accesso carrabile deve essere preceduto da un tratto piano di almeno ml. 4.00 a partire dal confine stradale e la eventuale pendenza delle rampe non deve superare il 20%. Da tale disposizione si potrà derogare per impossibilità oggettiva, documentata e asseverata da un tecnico abilitato;
7. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso carrabile è distinto da quello pedonale;
8. Deve essere predisposta adeguata area di manovra interna alla proprietà, affinché i veicoli abbiano la possibilità di predisporre la loro uscita verso la strada in modo frontale, salvo impossibilità oggettiva, documentata e asseverata da un tecnico abilitato.

Art. 6 – distanze dalle intersezioni stradali

1. Nelle strade urbane (tipo E, F) il passo carrabile deve distare almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina – sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato dell'accesso che sul lato opposto – misurati tra gli assi più vicini tra l'intersezione e l'accesso;
2. Nelle strade extraurbane (tipo F) la distanza minima di cui al comma 1 è di 30 metri.



3. L'accesso carrabile deve essere comunque visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
4. Per motivi di sicurezza o di visibilità, potrà essere prescritto il rispetto di distanze maggiori.

Art. 7 – arretramento degli accessi carrabili

1. L'eventuale cancello o qualsiasi altra tipologia di chiusura a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Tale arretramento viene determinato nella misura minima in:
 - a) ml 4.00 per accessi carrabili di tipo residenziale;
 - b) ml 10.00 per accessi carrabili di tipo industriale, artigianale, commerciale e all'ingrosso;
2. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi qualora ricorrano obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata - presupposti che dovranno essere documentati e asseverati da un tecnico abilitato, purché vengano installati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi stessi.

Art. 8 – tipologie e prescrizioni costruttive

1. L'accesso carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata;
2. In prossimità dello sbocco verso la strada dei nuovi accessi o dove necessario, i tratti di recinzione devono essere ribassati per favorire la visibilità degli accessi stessi, con un'altezza non superiore a cm. 60 degli elementi pieni o della parte in muratura della recinzione;
3. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; gli accessi devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano;
4. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso

Art. 9 – accessi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, ma sia comunque assentibile l'istanza nel



rispetto delle ragioni di sicurezza stradale, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possano essere osservate le distanze dall'intersezione.

CAPO II – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 10 – titolo autorizzativo

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere aperti o modificati accessi, passi carrabili o innesti di strade private;
2. Per i tratti di strade non di proprietà comunale, collocate all'interno della delimitazione di centro abitato, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;
3. Per le strade private ad uso pubblico e le strade private che, in base a particolari disposizioni, verranno cedute al Comune, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune.
4. La domanda sarà presentata all'Ente mediante il modulo di cui all'allegato "A" del presente regolamento, da parte del proprietario o avente titolo.
5. La domanda in bollo per l'apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elaborato grafico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato e richiedente (3 copie) contenente:
 - a1) planimetria catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione della posizione dell'accesso;
 - a2) rilievo dei luoghi e progetto degli interventi da realizzare in scala 1:100 o 1:50 (piante, prospetto e sezione);
 - b) documentazione fotografica a colori su formato cartaceo A/4 (1 copia);
 - c) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire (1 copia);
 - d) ricevuta di pagamento dei diritti comunali dell'importo definito dalla Giunta Comunale;
 - e) una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione.
6. La domanda in bollo per la regolarizzazione di accessi esistenti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elaborato grafico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato e richiedente (3 copie) contenente:
 - a1) planimetria catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione della posizione dell'accesso;
 - a2) rilievo dei luoghi e degli interventi da regolarizzare in scala 1:100 o 1:50 (piante, prospetto e sezione);
 - b) documentazione fotografica a colori su formato cartaceo A/4 (1 copia);
 - c) relazione tecnica descrittiva degli interventi da regolarizzare (1 copia);
 - d) ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 22, co. 11, del D.Lgs. 30/04/1992 N. 285, pari ad € 227,00, calcolata ai sensi del disposto dell'art. 11, della legge 24/11/1981, n. 689;



- e) ricevuta di pagamento dei diritti comunali di specifica dell'importo definito dalla Giunta Comunale;
- f) una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione di regolarizzazione.
7. La documentazione di cui ai precedenti commi 5. e 6., deve essere tutta obbligatoriamente allegata, pena la irricevibilità della domanda;
 8. l'elaborato di progetto o di rilievo e/o la relazione tecnica dovranno evidenziare anche le componenti della mobilità presenti nelle vicinanze dell'intervento quali: intersezioni stradali, eventuali strade ai lati e di fronte, percorsi pedonali e ciclabili, sosta, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, fermate del trasporto pubblico, cassonetti raccolta rifiuti, segnaletica orizzontale e verticale, elementi fissi su suolo pubblico (come dissuasori di sosta, specchi parabolici, pali della luce, botole, alberature, pozzetti), indicazione degli altri accessi carrabili presenti nelle immediate vicinanze;
 9. Qualora la realizzazione dell'accesso carrabile richieda l'esecuzione di opere di natura edilizia, l'autorizzazione oggetto del presente regolamento non solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche, formalità ed acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio previsto dalla vigente normativa presso i competenti uffici comunali;
 10. Qualora la realizzazione dell'accesso carrabile non richieda l'esecuzione di opere di natura edilizia, l'autorizzazione oggetto del presente regolamento solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche, formalità ed acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio previsto dalla vigente normativa;
 11. Qualora il passo carrabile ricada in area sottoposta a tutela storico – artistica o paesaggistico – ambientale o, comunque, ad altri vincoli, l'autorizzazione oggetto del presente regolamento non solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche necessarie per l'acquisizione dei pareri o delle autorizzazioni richieste dalla Legge;
 12. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare e risarcire eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale ed ai terzi dalle opere o dai lavori stessi, sollevando nel contempo da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;
 11. L'autorità competenze potrà revocare o modificare la stessa in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
 12. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento, contempla anche l'esecuzione di eventuali opere su suolo pubblico (tombinatura di fosso, modifica marciapiede o altro) pertinenti con l'accesso.

Art. 11 – riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni accesso carrabile autorizzato può essere individuato con l'apposito segnale previsto dall'art. 120, co. 1., lett. e) del regolamento di esecuzione in tal modo vige il divieto di sosta permanente;



2. L'ufficio preposto dell'Area Polizia Municipale, previa istanza e pagamento dei costi, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere installato a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, in posizione ben visibile e parallela all'asse della strada. Lo stesso può essere applicato su porte o cancelli. In caso di revoca o scadenza del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Art. 12 – accessi carrabili esistenti

1. Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art. 46, comma 2 lettera a) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D. l.vo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada". La valutazione in merito alle difficoltà tecnico costruttive deve essere documentata e asseverata da un tecnico abilitato;
2. I richiedenti debbono autocertificare la pre-esistenza dell'accesso all'entrata in vigore del Codice della Strada, di cui l'Amministrazione si riserva eventuale ulteriore verifica;
3. Ove l'accesso o il passo carrabile esistente rechi pericolo per la sicurezza stradale in ragione della collocazione, caratteristiche o utenze, potranno essere prescritti adeguamenti, rettifiche o altre opere nonché richieste altre soluzioni, nel provvedimento autorizzativo che lo regolarizza;
4. In caso di interventi di nuova costruzione, modifica, anche per la destinazione d'uso di lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

CAPO III - ONERI E SANZIONI

Art. 13 – sanzioni e revoca

6. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione;
7. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).



CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – disposizioni transitorie e finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le norme del presente Regolamento risultino più favorevoli per il richiedente.

Art. 15 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

**INDICE****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 – definizioni	2
Art. 3 – disciplina degli accessi su strade urbane	2
Art. 4 – disciplina degli accessi su strade extraurbane	2
Art. 5 – caratteristiche e dimensioni degli accessi carrabili	3
Art. 6 – distanze dalle intersezioni stradali	3
Art. 7 – arretramento degli accessi carrabili	4
Art. 8 – tipologie e prescrizioni costruttive	4
Art. 9 – accessi carrabili temporanei	4

CAPO II - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 10 – titolo autorizzativo	5
Art. 11 – riconoscimento del passo carrabile.....	7
Art. 12 – accessi carrabili esistenti	7

CAPO III - ONERI E SANZIONI

Art. 13 – sanzioni e revoca	8
-----------------------------------	---

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – disposizioni transitorie e finali	8
Art. 15 – entrata in vigore	8